



**22 LUG. 2014**

adottata dal Direttore Generale in data \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** Presa atto subentro della Ditta Ortho Clinical Diagnostics alla Ditta Johnson & Johnson Medical Spa di cui all'atto deliberativo n. 765 dell' 11.05.2012.

Il Direttore Generale  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

Dott. Antonio Garau  
  
Dott. Attilio Murru  
Dott. Remigio C. Puddu

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal **25 LUG. 2014** per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

*Il Direttore Amministrativo*

- SU** proposta del Servizio Acquisizione Beni e Servizi;
- PREMESSO** che con deliberazione n. 765 dell' 11.05.2012 (All. "A" fg.3) è stata aggiudicata la procedura aperta per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, sierodiagnosi per la lue, hiv 1/2 ab, hcv ab, hbsag e altri marker di hbv destinato al servizio di immunoematologia, a favore della Ditta Johnson & Johnson Medical Spa, per anni tre con opzione di proroga per altri due anni ed incremento del 20%;
- ACQUISITA** la nota del 23.05.2014 (All. "B" fg.2) con la quale la Ditta Johnson & Johnson Medical Spa ha comunicato che ha trasferito alla società Ortho Clinical Diagnostics il ramo di azienda avente ad oggetto la commercializzazione di dispositivi medici in vitro e relativi servizi nel campo dei laboratori di analisi clinica, immunoematologici e dello screening del sangue del donatore con decorrenza dal 30.06.2014;
- VISTA** la nota del 01.07.2014 (All. "C" fg. 22) con la quale la Ditta Ortho Clinical Diagnostics ha trasmesso la certificazione di avvenuta stipula del "Contratto di cessione di ramo d'azienda";
- RITENUTO** pertanto di autorizzare il subentro, con decorrenza dal 30.06.2014, della Ditta Ortho Clinical Diagnostics, nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Johnson & Johnson Medical Spa relativamente alla fornitura dei materiali aggiudicati con deliberazione n. 765 dell' 11.05.2012;
- VISTI** il D.lgs. n° 163/06, e le LL. RR. n° 10/06 e n° 10/97 e n. 5/07;
- CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

1. di autorizzare il subentro, con decorrenza dal 30.06.2014, della Ditta Ortho Clinical Diagnostics, nella titolarità dei diritti e obblighi assunti con questa Azienda Ospedaliera dalla Ditta Johnson & Johnson Medical Spa relativamente alla fornitura dei materiali aggiudicati con deliberazione n. 765 dell' 11.05.2012;
2. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione dei relativi ordini di pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Attilio Murru

Il Direttore Generale  
Dott. Antonio Garau

Il Direttore Sanitario  
Dott. Remigio C. Puddu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 4 di Fg. 3

Deliberazione n. 765

Adottata dal Direttore Generale in data 11 MAG. 2012

**OGGETTO:** Presa d'atto aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, sierodiagnosi per la lue, hiv 1/2 ab, hcv ab, hbsag e altri marker di hbv destinato al servizio di immunoematologia per anni tre, con opzione di proroga per altri due anni ed incremento del 20%. Ditta Johnson & Johnson per un importo triennale pari ad euro 905.107,30 = iva compresa - Cig 3290054E6F.  
Art.29 comma 2 L.R.10/06

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Antonio Garau

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo:

Dr. Attilio Murru

Direttore Sanitario:

Dr. Remigio C.Puddu

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU" A PARTIRE DAL

14 MAG. 2012

per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

**SU** proposta del Servizio Provveditorato;

**PREMESSO** che con nota prot.19781 del 30.08.2011, agli atti di questo Servizio, l'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna ha autorizzato questa Amministrazione a procedere nell'espletamento della gara d'appalto per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, sierodiagnosi per la lue, hiv 1/2 ab, hcv ab, hbsag e altri marker di hbv destinato al servizio di immunoematologia dell'azienda "G.Brotzu" per anni tre, con opzione di proroga per altri due anni ed incremento del 20%;

**ATTESO** che con delibera n. 1144 del 18.11.2011, agli atti di questo Servizio, è stata indetta una procedura aperta per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, sierodiagnosi per la lue, hiv 1/2 ab, hcv ab, hbsag e altri marker di hbv per il servizio di immunoematologia dell'azienda "G.Brotzu" per anni tre, con opzione di proroga per altri due anni ed incremento del 20% per una spesa triennale presunta pari ad euro 750.000,00 iva esclusa;

**TENUTO CONTO** che, come stabilito nella delibera di indizione, si è proceduto a dare pubblicità alla gara di cui sopra nella G.U.C.E.E., G.U.R.I., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito internet della Regione Sardegna, sul sito informatico dell'Azienda e su due quotidiani a diffusione nazionale e regionale, agli atti di questo Servizio;

**CONSIDERATO** che con l'atto deliberativo n. 217 del 16.02.2012, agli atti di questo Servizio, è stata nominata la commissione di gara per la valutazione tecnica delle offerte presentate, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs n. 163/06;

**DATO ATTO** che la Commissione di gara, nominata con l'atto deliberativo di cui sopra, ha portato a termine i lavori ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara alla ditta Johnson & Johnson, come meglio evidenziato nei verbali n. 1 del 22.02.2012, n.2 del 29.02.2012, n. 3 del 21.03.2012, n.4 del 19.04.2012, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. "A" - fg.36);

**CONSIDERATO** che non risultano attive convenzioni regionali e consip relative a detto servizio per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Finanziaria 2007;

%

R

a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

ALL. "A" Pag. N. 2 di Fg. 3

Segue deliberazione n. 765 del 11 MAG. 2012

- 2 -

**TENUTO CONTO** che l'aggiudicazione provvisoria triennale è pari ad euro 748.022,58 + iva di legge per cui rientra nell'importo a base d'asta previsto di euro 750.000,00 + iva di legge;

**RITENUTO** pertanto di dover approvare i verbali della Commissione in parola, di cui all'allegato A, aggiudicando la gara per un importo complessivo triennale pari ad euro 905.107,30= iva di legge compresa a favore della ditta Johnson & Johnson come sotto riepilogato:

Voce n.°	Offerta ditta Johnson & Johnson n. 1200294 del 24.01.2012	Quantità richiesta	Importi cad e confezione	imponibile
1	Test in chemiluminescenza per la ricerca qualitativa degli anticorpi contro il virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 e 2 (HIV 1/2) in campioni di siero o plasma umano codice 1241850	26.040 det./anno	VITROS ECI ANTI-HIV-1+2 A00T cadauno euro 2,218 x n. 280 da 100 test cadauna	57.680,00
2	Test in chemiluminescenza per la rilevazione dell'antigene di superficie del virus dell'epatite B (HBsAg) in campioni di siero o plasma umano Codice 6802131	26.208 det./anno	HBsAg es 100 test cadauno euro 1.544 x n. 273 da 100 test cadauna	40.131,00
3	Test in chemiluminescenza per la rilevazione qualitativa di anticorpi contro il virus dell'epatite C (HCV Ab) in campioni di siero o plasma umano. Codice 1318450	26.208 det./anno	VITROS ECI ANTI-HCV 100 T cadauno euro 2.289 x n. 273 da 100 test cadauna	59.514,00
4	Test quantitativo in chemiluminescenza o enzimatico-turbidimetrico per la ricerca degli anticorpi contro il Treponema Pallidum (TPHA) in campioni di siero o plasma umano Codice 6842803	13.013 det./anno	VITROS SYPHILIS TPA REAGENT PACK cadauno euro 1.804 x n. 143 da 100 test cadauna	23.454,86
5	Test enzimatico colorimetrico per la determinazione di Alanina Aminotransferasi (ALT/GPT) in campioni di siero o plasma umano. Codice 1655281	26.001 det./anno	ALT/5 PACK/250SLDS cadauno euro 0,206 x n. 107 da 250 test cadauna	5.350,00
6	Test enzimatico per la determinazione quantitativa dell'attività di Glucosio 6-Fosfato Deidrogenasi (G6PD) in campioni di sangue umano. Codice 17005	3000 det./anno	G6PDH cadauno euro 2,040 x n. 12 da 340 test cadauna	6.120,00
TOTALE REAGENTI ANNUO +IVA				192.249,86
7	Analizzatore VITROS 5600 Integrated System completo di stampante e gruppo continuità + analizzatore automatico Vitros EciQSystem completo di stampanti e gruppo continuità CODICE 6802413	1	Canone annuo di locazione= euro 36.391,00  Canone annuo di assistenza tecnica = 20.700,00	57.091,00
	Analizzatore automatico Walk-away per dosaggi immunometrici in chemiluminescenza potenziata Vitros EciQSystem completo di stampante e di idoneo gruppo di continuità elettrica codice 1922814	1	In comodato d'uso gratuito	0,00
	Imponibile annuo + iva di legge			249.340,86
	Imponibile triennale			748.022,58
	Iva 21%			157.084,74
	Totale triennale			905.107,32



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

AL. A P. N. 3 di Fg. 3

Segue deliberazione n. 765 del 11 MAG. 2012

- 3 -

**VISTE** le LL.RR. n° 10/2006, n° 10/97 ed il DPGR n° 168/96 ed il D.lgs. n° 163/06;  
**CON** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

**D E L I B E R A**

- 1) di approvare i verbali della Commissione di gara, relativi alla procedura d'appalto in oggetto, di cui agli allegati sotto la lettera A;
- 2) di disporre l'aggiudicazione della procedura aperta, di cui alla delibera di indizione n. 1144 del 18.11.2011, per la fornitura in service di test con la metodica in chemiluminescenza, sierodiagnosi per la lue, hiv 1/2 ab, hcv ab, hbsag e altri marker di hbv destinato al servizio di immunoematologia dell'azienda "G. Brotzu" per la durata di anni tre, con opzione di proroga per altri due anni ed incremento del 20%, a favore della ditta Johnson & Johnson per un importo triennale pari ad euro 905.107,30 = iva compresa che grava sui seguenti numeri di conto del pianto dei conti:

voci	Offerta ditta Johnson & Johnson n. 1200294 del 24.01.2012 x fornitura in service di test vari	Importo aggiudicazione triennale iva esclusa	Numero conto
da n. 1 a n. 6	Vari test in chemiluminescenza	576.749,58	0501010601
7	Analizzatore automatico vitros 5600 + analizzatore Walk-away canone locazione triennale	109.176,00	0508020105
7	Analizzatore automatico vitros 5600 + analizzatore Walk-away canone assistenza tecnica triennale	62.100,00	0507020101
	Imponibile	748.025,58	
	Iva 21%	157.084,74	
	Totale triennale	905.107,32	

- 3) di dare atto che il contratto è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.Lgs 163/2006;
- 4) di autorizzare il Servizio Amministrativo all'emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti;
- 5) di comunicare l'adozione del presente atto all'assessorato igiene e sanità ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n.10 del 28.07.2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Attilio Murru

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Remigio C. Puddu

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Antonio Garau

Direttore S.C. Proveditorato Dr. G.C.  
Responsabile Ufficio Acquisti Dr.ssa A.M. Marongiu  
Collaboratore Amministrativo Sig.ra M. Frau

2011  
ok  
cont

A. B N. 1 di Fig. 2

Ortho Clinical Diagnostics

PART OF THE JOHNSON-JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

23 Maggio 2014

Chiediamo la vostra collaborazione...

Modifica dei dati relativi ai vostri ordini d'acquisto per i prodotti

Ortho Clinical Diagnostics

Pregiati Clienti,

nell'ambito del nostro impegno ad assicurare comunicazioni tempestive ed efficaci ai nostri clienti, desideriamo aggiornarvi su alcune importanti novità in merito all'attività di Ortho-Clinical Diagnostics, divisione di Johnson & Johnson Medical S.p.A., in Italia.

Il gruppo Carlyle ha deciso d'acquisire la divisione Ortho-Clinical Diagnostics da Johnson & Johnson, attraverso un'offerta vincolante comunicata il 16 Gennaio 2014. Tale offerta è stata accettata da Johnson & Johnson e l'effettivo trasferimento avverrà il 30 Giugno 2014.

Carlyle è una società globale di gestione patrimoniale. Sin dalla sua fondazione Carlyle effettua investimenti significativi nell'ambito sanitario a livello mondiale. La profonda esperienza di Carlyle nel settore sanitario e la sua visione globale aiuteranno a portare OCD ad un livello ancora più elevato di eccellenza. Carlyle ha sottolineato il suo impegno a sostenere e ad investire nell'attività di OCD per realizzarne il pieno potenziale di crescita. OCD si impegna a lavorare a stretto contatto con Carlyle per agevolare la transizione e assicurare che i clienti di tutto il mondo continuino a ricevere i nostri prodotti innovativi.

Nel corso della transizione e successivamente, potete essere certi di ricevere da OCD gli stessi prodotti di qualità e lo stesso elevato livello di servizio su cui potete contare oggi. Inoltre, continuerete ad avere la collaborazione ed il supporto dallo stesso team che oggi interagisce con voi (Venditori, Specialisti di Prodotto e responsabili di Assistenza Tecnica).

Per assicurare un positivo trasferimento dei servizi per i nostri clienti, ci sforziamo di ridurre al minimo i possibili disagi nella fornitura dei prodotti, nella qualità o nell'assistenza. In preparazione di tale passaggio, chiediamo la vostra tempestiva collaborazione. Vi chiediamo inoltre d'inoltrare questa comunicazione a tutte le persone interessate all'interno della vostra organizzazione (Ufficio Acquisti, Economato, Provveditorato, Farmacia, Responsabile di Laboratorio o Centro Trasfusionale).

Interventi richiesti

Vi preghiamo di provvedere nella vostra struttura a completare gli interventi seguenti entro il 30 Maggio 2014:

- Inoltrate le informazioni contenute in questa comunicazione alla(e) persona(e) responsabile(i) degli acquisti/approvvigionamenti, conto fornitori, gestione dei materiali di laboratorio.
- Impostate come nuovo fornitore nel vostro sistema acquisti la seguente nuova denominazione: **Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l., Codice Fiscale - Partita IVA: 08592930963**. Le coordinate bancarie della nuova società sono: **Banca Intesa (filiale 01907) via Pirelli 16/a 20124 Milano. N° cc: 1000/00008514, IBAN: IT33C030690954810000008514**. Compilate il Modulo di ricevuta allegato entro il 30 Maggio 2014 a [customerserviceit@ocd.jnj.com](mailto:customerserviceit@ocd.jnj.com)

## Ortho Clinical Diagnostics

PART OF THE *Johnson & Johnson* FAMILY OF COMPANIES

- In seguito alla ricezione del vostro modulo, tutti gli ordini effettuati ad OCD a partire dal 30 Giugno 2014 dovranno essere intestati alla nuova Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l.
- Emettete nuovi numeri di ordine di acquisto (PO) per tutti gli ordini in abbonamento che hanno una previsione di consegna dopo il 30 Giugno 2014.
- In preparazione alla transizione, sono previste alcune attività che necessitano la vostra particolare attenzione. Durante tale periodo, previsto in 3 (tre) giorni lavorativi, non sarà spedito alcun prodotto. Considerando la data d'inizio attività della nuova Ortho-Clinical Diagnostics Italy, il 30. Giugno 2014, **i giorni previsti nei quali non evaderemo prodotti saranno dal giorno 25 al 27 Giugno compreso.** Vi preghiamo di assicurarvi di avere sufficiente materiale per il periodo indicato, **la normale gestione delle spedizioni dei prodotti avverrà a partire dal giorno 30 Giugno 2014.** Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra comprensione.

A completamento della fase di transizione, saranno attuate le seguenti modifiche.

		Stato ATTUALE fino al 29 giugno 2014	Stato FUTURO dal 30 Giugno 2014
Ordine dei prodotti	Fornitore	Johnson & Johnson Medical s.p.a.	Ortho-Clinical Diagnostics Italy s.r.l.
	Telefono	0691194599 0264742317	0264742317
	Fax	0691194505 026470664/723	026470664/723
	E-mail	customerserviceit@ocd.jnj.com	customerserviceit@ocd.jnj.com

Vi chiediamo di conservare questa comunicazione in un luogo facilmente accessibile nel corso delle prossime settimane.

Vi ringraziamo per il sostegno dimostrato verso l'attività di OCD e ci impegniamo a tenervi aggiornati con future comunicazioni in merito all'avanzamento della transizione proposta. Per qualsiasi chiarimento su questa comunicazione, vi preghiamo di contattare il vostro Responsabile delle Vendite OCD o i nostri addetti al Customer Service al 02 64742317.

Cordiali saluti,

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.  
Amministratore Delegato  
Dott. Renato Bonaita

*Renato Bonaita*

ALL. C \*Pag. N. 1 di Fg. 22

AO BROTZU

PG/2014/ 0016617 del 15/07/2014 ore 11,25

Mittente : ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS

Assegnatario : SC Acquisizione Beni e Servizi



Milano, 01 luglio 2014



Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.  
Via Chiese, 74 – 20126 Milano  
Tel. +39 02 64742.1 – Fax. +39 02 6439330

SPETTABILE

AZ. OSP.RA G. BROTZU  
PIAZZALE A.RICCHI, 1  
09131 CAGLIARI CA

UFFICIO PROVVEDITORATO

**OGGETTO: Procedura OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI TEST CON LA METODICA IN CHEMILUMINESCENZA: SIERODIAGNOSI PER LA Lue, Hiv 1/2 Ab, HCV Ab, HBsAG e ALTRI MARKER DI HBV PER IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA DELL'AZIENDA G. BROTZU PER ANNI TRE, CON OPZION aggiudicata a Johnson & Johnson Medical S.p.A. con Vs. Delibera nr. 765 del 11/05/2012 - offerta nr. 1200294**

Con la presente siamo a comunicarVi che con atto pubblico a ministero notaio dott. Fabio Gaspare Pantè del 30/06/2014 rep. 16.082 (allegato 1) Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha ceduto, con efficacia dal 30/06/2014 alla società Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. il proprio ramo d'azienda avente ad oggetto il marketing, la distribuzione, la vendita e la commercializzazione di dispositivi medici in vitro e la fornitura dei relativi servizi nel campo dei laboratori di analisi clinica, immunoematologici e dello screening del sangue da donatore. (l' "Atto di Cessione");

premessò

- che a Johnson & Johnson Medical S.p.A., risultata aggiudicataria della procedura concorsuale in oggetto specificata con la deliberazione ivi indicata è stata da Codesta Spett.le Amministrazione affidata, fra l'altro, la fornitura, per il periodo dal 5/11/2012 al 12/31/2015 dei prodotti di pertinenza del ramo d'azienda oggetto della suddetta cessione (il "Contratto");
- che Johnson & Johnson Medical S.p.A. ha regolarmente eseguito tale fornitura sino alla data in cui è divenuta efficace la suddetta cessione di ramo d'azienda;]

**Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.**

Sede legale: Via Chiese, 74, 20126 Milano MI – Tel. +39 02 647421 Fax + 39 02 6439330  
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. con socio unico REA 2035767 n° ISCR. Reg. Impr. Milano / C.F. / P.I. 08592930963

ALL. "C" Pag. N. 2 di Fg. 22

considerato

che è interesse di Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., nella sua qualità di cessionaria del suindicato ramo d'azienda, subentrare a Johnson & Johnson Medical S.p.A. nel suddetto rapporto di fornitura, per proseguire nell'esecuzione del medesimo sino alla data di sua naturale scadenza.

Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.

Chiede

di poter subentrare a Johnson & Johnson Medical S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, d.lgs. n. 163 del 2006, nella titolarità del rapporto di fornitura di cui all'oggetto, ad ogni effetto di legge, con decorrenza immediata.

A tal fine Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.

dichiara

- che Amministratore Unico/Legale Rappresentate/Presidente del Consiglio di Amministrazione è il sottoscritto Renato Bonaita

- che i soggetti muniti di legale rappresentanza della società sono, oltre al sottoscritto:

John Kenneth Sanders

Elisabetta Davis

dichiara

inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 1, d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187:

- che la propria composizione societaria è la seguente: socio Unico – Ortho-Clinical Diagnostics S.A. con sede in rue Guillaume Kroll 5, L-1882 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo

- che sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle quote "con diritto di voto";

- che non esistono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.



ALL. C Pag. N. 3 di Fg. 22

Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. inoltre

dichiara

- di accettare senza riserve e condizioni le prescrizioni e le condizioni contenute nella documentazione di gara tutta;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale (e comunque di tutti i requisiti di capacità tecnica – professionale ed economico-finanziaria) di cui, tra l'altro, al d.lgs. n. 163 del 2006, previsti per la procedura in oggetto indicata, anche per effetto dell'intervenuto acquisto del ramo d'azienda in virtù del sopra menzionato Atto di Cessione, con il quale i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006 sono stati trasferiti da Johnson & Johnson Medical S.p.A. a Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l. e di essere disponibile, a richiesta di Codesta Spett.le Amministrazione, a rilasciare apposite e specifiche dichiarazioni in ordine al possesso di tali requisiti, nonché di documentare gli stessi.

Vi preghiamo, pertanto, per il futuro di indirizzare tutte le comunicazioni relative al rapporto di fornitura in oggetto a:

**Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.**  
Via Chiese n. 74  
20126 – Milano Mi  
P.I. e C.F. 08592930963  
TEL. 02 64742527 – 02 6474220 – FAX 02 66115379

Congiuntamente con Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l., per quanto occorrer possa, Johnson & Johnson Medical S.p.A. – in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Elena Magnani a ciò debitamente autorizzato – sottoscrive la presente, per presa visione, accettazione e conferma dei contenuti della stessa.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese e gradito cenno di riscontro e, nell'auspicare che il rapporto contrattuale di cui sopra possa proseguire con la massima soddisfazione reciproca, così come fino ad oggi è stato, porgiamo cordiali saluti.

---

**Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.**

Sede legale: Via Chiese, 74, 20126 Milano MI – Tel. +39 02 647421 Fax + 39 02 6439330  
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v. con socio unico REA 2035767 n° ISCR. Reg. Impr. Milano / C.F. / P.I. 08592930963



ALL. 5 Pag. N. 4 di Fg. 22

Per accettazione al subentro:

Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.  
Amministratore Unico/Legale Rappresentante  
Renato Bonaita

Johnson & Johnson Medical S.p.A.  
Procuratore Speciale  
Elena Magnani

- Allegato 1: Atto di Cessione n. 16.082
- Allegato 2: Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 resa da parte di Ortho-Clinical Diagnostics Italy S.r.l.
- Allegato 3: dichiarazione sostitutiva CC.IAA. di Milano
- Allegato 4: dichiarazione flussi finanziari
- Allegato 5: dati per richiesta Durec

STUDIO NOTARILE  
dott. FABIO GASPARE PANTE'  
Via Victor Hugo, 1 - Ang. Via Orefici - 20123 MILANO  
P.IVA 08330220966

Registrato All'Agenzia  
delle Entrate di Milano 1

Il 01/07/2014  
Al n. 17167  
Serie 1T  
Esatti Euro 1.254.052,00

## CONTRATTO DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

Tra le società:

- **JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**, con unico socio, con sede legale in Pratica di Mare (Roma), Via del Mare n. 56 - 00040 - capitale sociale di Euro 6.000.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con numero e codice fiscale 08082461008, in persona dell'Avv. Sara Biglieri, nata a Pavia, l'11 settembre 1967, domiciliata in Via Monte Napoleone n. 18, Milano, presso lo Studio Rucellai & Raffaelli, munita degli occorrenti poteri in forza di procura speciale rilasciata in data 23 giugno 2014 dal Dr. Giorgio Milesi, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della società, munito degli occorrenti poteri rilasciati con delibera del Consiglio di Amministrazione della società datata 23 giugno 2014, procura che in originale qui si allega *sub* Allegato 1 (qui di seguito la "Cedente"),

- Cedente -

e


- **ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.**, con unico socio, con sede legale in Milano, Piazza Cavour n.2 - 20121 - capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero e codice fiscale 08592930963, in persona del Dott. Umberto Callegari, nato a Milano, il 10 Luglio 1967, domiciliato per la carica presso la sede della società, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale rilasciata dal Dr. Ram M. Jagannath il 20 giugno 2014, in qualità di Amministratore della società, munito degli occorrenti poteri ai sensi delle previsioni dello Statuto della società, procura che in originale qui si allega *sub* Allegato 2 (qui di seguito il "Cessionario"),

- Cessionario -

Il Cessionario e la Cedente qui di seguito anche disgiuntamente la "Parte" e congiuntamente le "Parti"

premessi che

- La Cedente è una società italiana che, in particolare, promuove, distribuisce, vende e commercializza prodotti per la diagnostica "in vitro" e fornisce servizi ad essi correlati nell'ambito della medicina di laboratorio, immunoematologia, medicina trasfusionale, chimica clinica e veterinaria (qui di seguito i "Prodotti"), tramite la divisione commerciale denominata



"Ortho Clinical Diagnostics", interamente posseduta e gestita dalla Cedente e principalmente situata ed organizzata presso la sede in Milano, Via Chiese n. 74, 20126, gestita come un ramo d'azienda (qui di seguito, il "Ramo d'Azienda");

- la Cedente intende vendere, e il Cessionario intende acquistare il Ramo d'Azienda, ivi inclusi determinati beni, dipendenti e passività come individuati e descritti, rispettivamente, agli Articoli 2, 4 e 5 che seguono;
- le Parti riconoscono che hanno espletato correttamente la procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'articolo 47 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428; la comunicazione dei sindacati sull'espletamento della procedura di consultazione sindacale da parte della Cedente è qui allegata *sub Allegato 3.A*, mentre il verbale della riunione con le associazioni e le rappresentanze sindacali di entrambe le Parti, attestante il corretto completamento della procedura di consultazione sindacale, è allegato *sub Allegato 3.B*.

Tutto ciò premesso, la Cedente e il Cessionario, come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue.


#### **ARTICOLO 1 Premesse ed allegati**

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

#### **ARTICOLO 2 Oggetto del Contratto e Beni Trasferiti**

- 2.1 La Cedente vende e trasferisce al Cessionario, che pertanto acquista, la piena proprietà del Ramo d'Azienda ai termini e alle condizioni del presente Contratto.
- 2.2 Il Ramo d'Azienda è composto, oltre che dalle Passività Assunte (come di seguito definite), dai seguenti beni e/o rapporti (qui di seguito i "Beni Trasferiti"):
- a) giacenze di magazzino dei Prodotti, come elencati *sub Allegato 4* (qui di seguito il "Magazzino");
  - b) i macchinari, le apparecchiature, gli strumentari e gli altri beni materiali che vengono utilizzati principalmente nel Ramo d'Azienda sia presso i clienti che in qualsiasi altro luogo o in possesso di qualsiasi fornitore che svolge attività di produzione, deposito o presta altri servizi relativi al Ramo d'Azienda, come elencati *sub Allegato 5* (qui di seguito gli "Strumentari");
  - c) l'avviamento (qui di seguito l'"Avviamento");
  - d) in quanto trasferibili e pertinenti il Ramo d'Azienda, tutti i registri e i documenti relativi al Ramo d'Azienda, alle Passività Assunte di cui

- all'Articolo 5 e ai Beni Trasferiti, compresi i registri regolatori indicanti i Numeri di Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici - CND - e i documenti relativi alla Field Safety Corrective Action, compresi i documenti relativi ai servizi di manutenzione degli strumentari e gli altri registri aziendali (qui di seguito la "Documentazione dei Prodotti");
- e) i nomi di dominio come elencati *sub Allegato 6* (qui di seguito i "Nomi di Dominio");
  - f) tutti i sistemi di gestione informatica, banche dati, programmi software, codici sorgente e computer hardware di proprietà o in licenza della Cedente e utilizzati esclusivamente per il Ramo d'Azienda, come elencati, con riferimento ai soli pc e computer hardware, *sub Allegato 7* (qui di seguito i "Sistemi IT Trasferiti");
  - g) i contratti di fornitura, di vendita e consegna e di manutenzione con controparti pubbliche e private, offerte in corso, contratti di fornitura e di manutenzione eseguiti attraverso la partecipazione a gare d'appalto, ordini in corso e trattative relative ai Prodotti, come elencate *sub Allegato 8*, inclusi i relativi diritti e obblighi (qui di seguito i "Contratti di Fornitura e Manutenzione");
  - h) tutti i contratti (diversi dai Contratti di Fornitura e Manutenzione, dai Contratti di Agenzia e di Distribuzione), principalmente relativi alla gestione e conduzione del Ramo d'Azienda o di qualsiasi Bene Trasferito, inclusi i relativi diritti e obblighi, ma in ogni caso espressamente esclusi i Contratti Esclusi, come elencati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *sub Allegato 9* (qui di seguito congiuntamente i "Contratti Trasferiti");
  - i) i contratti con agenti commerciali per la promozione delle vendite dei Prodotti, come elencati *sub Allegato 10* (qui di seguito i "Contratti di Agenzia"), inclusi i relativi diritti e obblighi;
  - j) i contratti con i distributori, come elencati *sub Allegato 11*, inclusi i relativi diritti e obblighi (qui di seguito i "Contratti di Distribuzione");
  - k) i rapporti di lavoro con i dipendenti, come elencati *sub Allegato 12* (qui di seguito i "Dipendenti");
  - l) in quanto trasferibili e pertinenti il Ramo d'Azienda, le Passività Assunte o gli altri Beni Trasferiti e i seguenti registri e documenti: (1) elenco fornitori, (2) elenco clienti, (3) elenco dei distributori dei Prodotti, (4) listino prezzi dei Prodotti, (5) dati clinici, ricerche di mercato, piani di commercializzazione e altre informazioni e materiali di marketing correlati, (6) materiale pubblicitario, di marketing, di vendita e promozionale, (7) registri relativi al controllo qualità, alla vigilanza e regolatori, (8) copie di tutti i documenti riguardanti il rapporto di lavoro per ciascun Dipendente che devono essere forniti al Cessionario ai sensi della normativa applicabile e (9) altri documenti



relativi al Ramo d'Azienda, (qui di seguito i "Documenti Trasferiti");

m) tutte le altre proprietà e beni di qualsiasi altro tipo, non descritti nelle categorie di cui sopra, relativi principalmente al Ramo d'Azienda.

- 2.3 Con riguardo ai Contratti di Agenzia e ai Contratti di Distribuzione aventi ad oggetto sia i Prodotti che altri prodotti, il trasferimento si considera limitato ai rapporti contrattuali relativi esclusivamente alla promozione delle vendite dei Prodotti o alla vendita dei Prodotti, nella misura consentita dalla legge applicabile e/o dal relativo contratto.
- 2.4 Il Cessionario subentra alla Cedente, a partire dalla Data di Esecuzione, in tutti i rapporti contrattuali, gli ordini in corso, le trattative, così come in ogni altro diritto, pretesa, credito, azione, garanzia e indennità nella misura in cui sono relativi a, e/o sono parte dei, Beni Trasferiti.
- 2.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Ramo d'Azienda non include immobili di proprietà o utilizzati dalla Cedente in virtù di altri diritti reali.
- 2.6 Le Parti riconoscono che, ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dall'articolo 2556 del codice civile e dalla Legge n. 310 del 1993, il Ramo d'Azienda è principalmente situato e organizzato in Italia, in Milano (MI), Via Chiese n. 74, 20126.

### **ARTICOLO 3 Beni Non Trasferiti**

- 3.1 Per mutuo consenso delle Parti, i seguenti beni e/o rapporti sono esclusi dai Beni Trasferiti di cui all'Articolo 2:
- a) tutti i crediti, titoli di credito e simili diritti della Cedente a ricevere pagamenti esigibili alla Data di Esecuzione e derivanti dalla gestione e conduzione del Ramo d'Azienda prima della Data di Esecuzione (qui di seguito i "Crediti non Ceduti");
  - b) tutte le somme liquide ed equivalenti nella disponibilità della Cedente al giorno antecedente la Data di Esecuzione (qui di seguito le "Somme Liquide ed Equivalenti");
  - c) tutti i registri e documenti non identificati come Documenti Trasferiti, inclusi (A) i documenti relativi al personale detenuti dalla Cedente (ad eccezione delle copie di tutta la documentazione di cui all'Articolo 2.2 l) (8)), (B) le dichiarazioni dei redditi, (C) i registri (compresi i registri contabili) relativi alle imposte pagate o pagabili dalla Cedente e tutti i documenti finanziari e fiscali relativi al Ramo d'Azienda che fanno parte della contabilità generale della Cedente o comunque costituiscono registri contabili, (D) documenti redatti nell'ambito della presente cessione, ivi incluse le offerte pervenute da soggetti terzi e

- analisi svolte in merito al Ramo d'Azienda e (E) copie dei Documenti Trasferiti detenuti dalla Cedente, esistenti sia prima che dopo la Data di Esecuzione di cui ai punti (B) e (C) (qui di seguito i "Documenti Trattenuiti");
- d) tutti i diritti relativi ai (A) contratti di servizi e sistemi condivisi forniti dalla Cedente e (B) tutti i contratti in essere esclusivamente tra la Cedente e una delle sue consociate, sia conclusi prima che dopo la Data di Esecuzione (qui di seguito, congiuntamente, i "Contratti Esclusi");
  - e) tutte le polizze assicurative in essere e precedentemente stipulate, concluse o mantenute dalla Cedente e tutti i rispettivi diritti di qualsiasi natura, inclusi tutti i diritti ad indennizzi e a far valere pretese con riferimento agli stessi, sorti sia prima che dopo la Data di Esecuzione (di seguito le "Polizze assicurative");
  - f) i documenti organizzativi, le autorizzazioni per operare commercialmente come una società straniera, accordi con gli agenti registrati relativi alle autorizzazioni estere, codici fiscali e altri numeri di identificazione, sigilli, libri verbali, libri sociali, certificati azionari in bianco e altri documenti relativi all'organizzazione, manutenzione e alla costituzione della Cedente (qui di seguito i "Registri Societari");
  - g) rimborsi e crediti, pretese di rimborsi o di crediti, diritti di reclamo e diritti a ricevere rimborsi o crediti da qualsiasi autorità fiscale in materia di imposte derivanti da, relative a o riguardanti il Ramo d'Azienda o i Beni Trasferiti con riferimento a qualsiasi periodo che termina alla Data di Esecuzione (qui di seguito le "Azioni Fiscali");
  - h) tutti i nomi di dominio diversi da quelli di cui all'Articolo 2.2 e) (qui di seguito i "Nomi di Dominio Esclusi");
  - i) tutti i beni relativi a banche dati, programmi software, computer hardware, codici sorgente e altri codici di proprietà o in licenza della Cedente, che non siano inclusi nei Sistemi IT Trasferiti (qui di seguito i "Sistemi IT Esclusi");
  - j) qualsiasi altro bene o accordo non elencato all'Articolo 2.2 che precede (qui di seguito, insieme ad ogni altro bene e/o rapporto di cui al precedente paragrafo del presente Articolo 3.1, i "Beni Esclusi" e, ciascuno un "Bene Escluso").

#### **ARTICOLO 4 Dipendenti**

- 4.1 A partire dalla Data di Esecuzione i Dipendenti si considerano automaticamente trasferiti al Cessionario con la stessa anzianità, livello, mansioni e con la stessa retribuzione complessiva pagata dalla Cedente fino alla Data di Esecuzione, ivi incluso il giorno precedente.
- 4.2 L'Allegato 12 indica il numero di matricola dei Dipendenti, la retribuzione base, il contratto collettivo nazionale applicabile, la qualifica professionale e le mansioni, la data di assunzione, i periodi di malattia o altri periodi di



aspettativa eventualmente in essere al giorno precedente la Data di Esecuzione.

- 4.3 La Cedente dichiara che tutti gli importi maturati e/o dovuti ai, ovvero in nome e per conto dei, Dipendenti a titolo di retribuzione fissa e variabile (ad esclusione dei bonus e degli incentivi di cui all'Articolo 5.1 c)), ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli importi dovuti a titolo di mensilità aggiuntive, come i 6/12 della tredicesima mensilità e i 6/12 della quattordicesima mensilità, dovuti secondo quanto stabilito nell'Accordo Aziendale della Cedente datato 14 gennaio 2009, qui di seguito "Accordo Aziendale", e i relativi contributi sociali e previdenziali (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le pensioni integrative (PREVINT - FONCHIM) e le assicurazioni sulla vita e infortuni) derivanti o connessi ai rapporti di lavoro anteriormente alla Data di Esecuzione, saranno pagati dalla Cedente ai Dipendenti entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi (come di seguito definiti) dalla Data di Esecuzione.
- 4.4 Per ciascun Dipendente, entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Esecuzione, la Cedente dovrà pagare al Cessionario un importo pari alla quota giornaliera della retribuzione base o salario (o ad una frazione di essa in caso di giornata di lavoro parziale) per ogni giornata (o giornata parziale) di ferie maturate e non godute di tale Dipendente alla Data di Esecuzione oltre alle imposte applicabili al rapporto di lavoro e altri costi simili, detratto l'importo di tutti gli effettivi benefici fiscali netti realizzati dal Cessionario con riferimento a tale retribuzione o salario. Il Cessionario dovrà consentire l'utilizzo da parte di ciascun Dipendente, a partire dalla Data di Esecuzione, di tali ferie maturate e non godute in conformità con le procedure aziendali del Cessionario relative alle ferie.
- 4.5 La Cedente dichiara e garantisce che, alla Data di Esecuzione, (i) non vi sono ex lavoratori autonomi del Ramo d'Azienda ad eccezione dell'unico lavoratore autonomo indicato sub Allegato 13 - parte A le cui passività, obblighi, impegni, pretese e perdite resteranno a carico della Cedente e (ii), ad eccezione (a) degli agenti elencati nell'Allegato 10, le cui passività, obblighi, impegni, pretese e perdite resteranno a carico della Cedente, ai sensi dell'Articolo 5.1 l) a seguire, e (b) dell'unico lavoratore autonomo indicato sub Allegato 13 - parte B, le cui passività, obblighi, impegni, azioni e perdite saranno assunte dal Cessionario, non vi sono lavoratori autonomi della Cedente, restando inteso che, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al presente paragrafo, tutte le passività, obblighi, impegni, pretese e perdite relative ai lavoratori autonomi di cui ai punti (i) e (ii) di questo paragrafo, con eccezione di quelli elencati agli Allegati 10 e 13.B - diverse dalle passività sorte alla, o successivamente

alla, Data di Esecuzione riguardanti lavoratori autonomi della Cedente che spendono più del 50% del loro tempo di lavoro nell'attività del Ramo d'Azienda – devono essere incluse tra le Passività Escluse e quindi sono a carico, e devono essere soddisfatte, dalla Cedente.

**ARTICOLO 5 Passività assunte dal Cessionario**

5.1 Qualsiasi e tutte le passività e gli obblighi della Cedente nella misura derivante da o in connessione con la conduzione del Ramo d'Azienda diverse dalle Passività Escluse, tra cui (a parte le Passività Escluse) le seguenti passività e obblighi, sono assunte ed esclusivamente soddisfatte dal Cessionario:

- a) tutte le somme dovute e i debiti sorti dalla gestione o conduzione del Ramo d'Azienda alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione (di seguito i "Debiti");
- b) tutte le passività e gli obblighi relativi ai Contratti Trasferiti, compresi i Contratti di Distribuzione e i Contratti di Fornitura e di Manutenzione, sorti prima o dopo la Data di Esecuzione, ma esclusi quelli relativi ai Contratti di Agenzia (salvo quanto previsto all'Articolo 5.1 l) e ai Debiti non Ceduti (qui di seguito le "Passività dei Contratti Trasferiti");
- c) tutte le passività e gli obblighi relativi ai bonus o incentivi (inclusi tutti i relativi contributi pensionistici e assicurativi) ai quali i Dipendenti hanno o avranno diritto per l'anno 2014, compresi tutti i costi aggiuntivi che potrebbero sorgere in relazione a tali obblighi o al loro inadempimento, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, multe, passività o pagamenti derivanti da qualsivoglia pretesa o azione intrapresa da qualsiasi persona fisica o giuridica;
- d) (i) qualsiasi passività, obbligo, impegno, pretesa e perdita relativa ai rapporti di lavoro, impiego, retribuzione, ferie maturate ma non godute e festività, permessi, retribuzioni mensili aggiuntive (compresi i 6/12 della tredicesima mensilità e i 6/12 della quattordicesima mensilità), pensioni, pensioni integrative, rapporti previdenziali e benefits relativi a ciascun Dipendente (o qualsiasi soggetto dipendente o beneficiario di un Dipendente), che sorgano o si siano verificate alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione, e tutte dette passività, obblighi, impegni, pretese e perdite maturate prima della Data di Esecuzione, che si trasferiscono automaticamente al Cessionario o alle sue consociate ai sensi della legge applicabile, come quelle relative al TFR, alle ferie maturate e non godute e alle festività, permessi e pensioni e passività previdenziali dei Dipendenti, ad eccezione di quanto incluso nelle Passività verso i Dipendenti Escluse; e (ii) le passività non relative ai benefici derivanti dal rapporto di lavoro, con riferimento a qualsiasi pretesa fatta valere da un Dipendente in materia di discriminazione sul lavoro, molestie o qualsiasi altro illecito.



- sensi delle norme giuslavoristiche riguardanti la conduzione del Ramo d'Azienda prima, alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione (qui di seguito le passività di cui agli Articoli 5.1 c) e 5.1 d), congiuntamente, le "Passività verso i Dipendenti Trasferite");
- e) (A) tutte le imposte derivanti da, relative a, o riguardanti il Ramo d'Azienda o i Beni Trasferiti per tutti i periodi d'imposta (o parte degli stessi) successivamente alla Data di Esecuzione e (B) tutte le imposte relative alla presente cessione del Ramo d'Azienda per le quali il Cessionario è responsabile ai sensi dell'Articolo 10 (di seguito le "Tasse e Tasse relative alla Cessione"), ad esclusione delle imposte sull'eventuale plusvalenza, che saranno esclusivamente a carico della Cedente;
  - f) tutte le passività e gli obblighi nella misura in cui tali passività e obblighi riguardino, o sorgano da, un qualsiasi Bene Trasferito o dalla proprietà del Cessionario di qualsiasi Bene Trasferito o sono associati alla realizzazione dei benefici derivanti da qualsiasi Bene Trasferito, che sorgano sia prima che dopo la Data di Esecuzione (qui di seguito i "Beni di Proprietà");
  - g) le passività e gli obblighi nella misura in cui siano sorti da o relativi a azioni legali o altre pretese, indipendentemente da quando intraprese o instaurate e indipendentemente dai diritti fatti valere, derivanti da o relative al *design*, produzione, collaudo, pubblicità, *marketing*, distribuzione o vendita dei Prodotti, sia prima che dopo la Data di Esecuzione, incluse tutte le passività e gli obblighi nella misura in cui siano sorti da o relativi a (A) obbligazioni di garanzia, (B) violazione, diluizione, appropriazione illecita o altra violazione dei diritti di Proprietà Intellettuale, (C) presunto o reale pericolo o difetto nel *design*, nella produzione, nei materiali o nella lavorazione, tra cui la mancata avvertenza o presunta o effettiva violazione di una garanzia espressa o implicita o la sua rappresentazione o (D) la restituzione dopo la Data di Esecuzione di qualsiasi Prodotto venduto prima, alla o successivamente alla, Data di Esecuzione (qui di seguito le "Azioni sui Prodotti");
  - h) tutte le passività e obblighi relativi esclusivamente al Ramo d'Azienda o a qualsiasi dei Beni Trasferiti e derivanti, sulla base di, o in relazione a qualsiasi legge in materia ambientale, pretesa in materia ambientale o materiali pericolosi, e in ogni caso, sia che si verifichino prima che dopo la Data di Esecuzione (qui di seguito le "Passività Ambientali");
  - i) salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto e fatta eccezione di quanto specificamente indicato come Passività Escluse, tutti gli obblighi e passività relativi a qualsiasi causa, azione o procedimento penale, civile o amministrativo, in corso o minacciati, e pretese, instaurate o meno, in quanto derivanti da, relativi a o

comunque in qualsiasi modo riguardanti il Ramo d'Azienda, o la gestione o conduzione del Ramo d'Azienda prima o dopo la Data di Esecuzione (qui di seguito i "Procedimenti relativi al Ramo d'Azienda");

- j) passività e obblighi nei confronti dei fornitori o di altre terze parti, come ad esempio i licenziatari, per materiali e servizi, in quanto inerenti il Ramo d'Azienda, ordinati nel normale svolgimento dell'attività del Ramo d'Azienda alla, o precedentemente alla, Data di Esecuzione, ma programmati per essere consegnati o forniti alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione (qui di seguito le "Passività verso i Fornitori");
- k) passività e obblighi verso i clienti per gli ordini di acquisto di Prodotti che non sono ancora stati spediti alla Data di Esecuzione (qui di seguito le "Passività verso i Clienti");
- l) passività e obblighi relativi all'indennità di cessazione del rapporto riguardanti la cessazione di qualsiasi Contratto di Agenzia verificatasi alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione, salvo quanto previsto all'Articolo 6.1 i) (qui di seguito le "Passività verso gli Agenti" e, unitamente ad ogni passività e obbligo di cui ai precedenti paragrafi del presente Articolo 5.1, le "Passività Assunte" e, ciascuna, la "Passività Assunta").

#### **ARTICOLO 6 Passività Trattenute dalla Cedente**

6.1 Le seguenti passività relative al Ramo d'Azienda sono assunte e soddisfatte esclusivamente dalla Cedente (qui di seguito congiuntamente le "Passività Escluse"):

- a) tutte le somme dovute e i debiti sorti dalla gestione o conduzione del Ramo d'Azienda prima della Data di Esecuzione (qui di seguito i "Debiti non Ceduti");
- b) tutte le imposte derivanti, relative a o riguardanti il Ramo d'Azienda o i Beni Trasferiti per un periodo che termina prima della o alla Data di Esecuzione o per la porzione di periodo che include la ma non termina alla Data di Esecuzione (qui di seguito le "Tasse Trattenute");
- c) qualsiasi passività, obbligo, impegno, pretesa e perdita relativa ai rapporti di lavoro, impiego, retribuzione, ferie maturate ma non godute e festività, permessi, retribuzioni mensili aggiuntive (compresa la tredicesima mensilità e la quattordicesima mensilità), pensioni, pensioni integrative, previdenza e benefits relativi a ciascun dipendente della Cedente, incluso qualsiasi ex dipendente del Ramo d'Azienda (o qualsiasi beneficiario di tale dipendente), diverso dai Dipendenti e dai loro beneficiari, che maturino o si siano verificati in qualsiasi momento;
- d) qualsiasi passività, obbligo, impegno, pretesa e perdita relativa ai rapporti di lavoro, impiego, retribuzione, retribuzioni mensili



- aggiuntive (compresi i 6/12 della tredicesima mensilità e i 6/12 della quattordicesima mensilità ai sensi dell'Accordo Aziendale), pensioni, pensioni integrative, prestazioni previdenziali e benefits relativi a ciascun Dipendente (o qualsiasi beneficiario di un Dipendente) che maturino o si siano verificati prima della Data di Esecuzione (incluse tutte le pensioni e regimi pensionistici integrativi, e relative passività in relazione a qualsiasi Dipendente), tranne che nella misura in cui queste siano incluse tra le Passività verso i Dipendenti Trasferite;
- e) tutti gli incentivi di fidelizzazione, i bonus relativi ad operazioni straordinarie, cambiamento di controllo o simili o altri pagamenti incentivanti dovuti a qualsiasi Dipendente o ex dipendente del Ramo d'Azienda in virtù di un accordo concluso con la Cedente o con le sue affiliate prima della Data di Esecuzione che sono esigibili (esclusi i bonus e gli incentivi di cui all'Articolo 5.1 c) che precede), a seguito di o in relazione alla predetta cessione, da sola o in combinazione con qualsiasi altro evento o circostanza (incluso un rapporto di lavoro continuativo alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione), e tutti gli obblighi e le passività connesse (comprese le imposte relative al rapporto di lavoro, contributi previdenziali e altri simili obblighi) (le passività di cui all'Articolo 6.1 c), d) ed e), qui di seguito le "Passività verso i Dipendenti Escluse");
- f) qualsiasi passività, obbligo o impegno nella misura in cui sia relativo a, o derivante da, qualsiasi Bene Escluso o qualsiasi affare o attività commerciale della Cedente diversa dal Ramo d'Azienda, o scaturente dalla distribuzione, o proprietà, di qualsiasi Bene Escluso da parte della Cedente o connessi alla realizzazione dei benefici derivanti da qualsiasi Bene Escluso, maturati prima, durante o dopo la Data di Esecuzione (qui di seguito le "Passività dei Beni Esclusi");
- g) tutte le passività della Cedente verificatesi in connessione con, relative a o derivanti dalla cessione (i) al gruppo TGG Medical Solutions, Inc., del ramo d'azienda "Therakos" e (ii) al gruppo Giant II Newco, Inc. del ramo d'azienda "RhoGAM", e qualsiasi documento o contratto ad essi connessi o stipulati in relazione ad essi (le passività relative alle cessioni di cui ai punti (i) e (ii), qui di seguito le "Passività di Cessione");
- h) qualsiasi indebitamento della Cedente (qui di seguito l'"Indebitamento");
- i) provvigioni, FIRR, rimborsi spese, premi e ogni altro importo dovuto agli agenti commerciali ai sensi dei Contratti di Agenzia relativi alle vendite dei Prodotti eseguite prima della Data di Esecuzione, maturati sia prima che dopo la Data di Esecuzione, così come le passività e gli obblighi per l'indennità di cessazione del rapporto connessi alla cessazione di qualsiasi Contratto di Agenzia verificatesi prima della

Data di Esecuzione, ma ad eccezione delle Passività nei confronti degli Agenti trasferite ai sensi dell'Articolo 5.1 l) che precede.

#### **ARTICOLO 7 Prezzo di Acquisto**

7.1 Salvo quanto previsto dall'Articolo 7.3 che segue, il prezzo di acquisto provvisorio è stato concordato tra la Cedente e il Cessionario in USD  
OMISSIS pari ad Euro

al tasso di cambio USD/Euro rilevato alla data odierna e convenzionalmente stabilito dalle Parti in USD 1,36535 per 1 (uno) Euro, determinato come differenza tra (i) il valore dei Beni Trasferiti, compreso l'Avviamento  
OMISSIS sulla base del suddetto tasso di cambio USD/Euro) e (ii) l'importo delle Passività Assunte (tra cui l'importo relativo al TFR e dell'indennità di cessazione del rapporto per gli agenti (ISC), ma con esclusione degli importi relativi alle Passività Assunte che verranno corrisposti in conformità all'Articolo 4.4 sopra) alla Data di Esecuzione (qui di seguito il "Prezzo Provvisorio di Acquisto").

7.2 Il Prezzo Provvisorio di Acquisto è stato pagato, mediante bonifico bancario, dal Cessionario alla Cedente al momento dell'esecuzione del presente Contratto e la Cedente ha rilasciato piena e definitiva quietanza.

7.3 Le Parti accettano e riconoscono che il Prezzo Provvisorio di Acquisto potrebbe essere soggetto a procedure di aggiustamento nei termini eventualmente separatamente concordati fra le Parti. Qualora l'aggiustamento del prezzo determini un aumento del prezzo finale di acquisto (qui di seguito il "Prezzo Finale di Acquisto"), le Parti dovranno comunicare tempestivamente l'avvenimento della circostanza al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al fine del pagamento della relativa imposta applicabile.

#### **ARTICOLO 8 Trasferimento Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione**

8.1 Il Cessionario e la Cedente si impegnano ad inviare, il prima possibile, e comunque in ogni caso entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi (ai fini del presente Contratto, per "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno, diverso da un sabato o da una domenica o da un giorno diverso in cui gli istituti bancari e di risparmio e prestiti sono autorizzati, o è a loro imposto dalla legge applicabile, ad essere chiusi nella città di Milano, Italia) dopo la Data di Esecuzione, (a) agli enti pubblici elencati nell'Allegato 8 la comunicazione, secondo il modello di cui all'Allegato 14, ai sensi e in conformità all'articolo 51 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (il "Codice dei Contratti Pubblici") e (b) agli enti pubblici elencati nell'Allegato 8 (gli enti pubblici elencati nell'Allegato 8, gli "Enti Pubblici") la comunicazione, secondo il modello di cui all'Allegato 15, ai

sensi e in conformità all'articolo 116 del Codice dei Contratti Pubblici, al fine di ottenere dagli Enti Pubblici, rispettivamente: (i) nel caso di cui al punto (a) del presente paragrafo, il subentro del Cessionario a qualsiasi procedura di gara/aggiudicazione/esecuzione di eventuali contratti pubblici con gli Enti Pubblici; e/o (ii) nel caso di cui al punto (b) del presente paragrafo, l'accettazione (anche attraverso un meccanismo di silenzio assenso) del trasferimento al Cessionario dei Contratti di Fornitura e Manutenzione conclusi dalla Cedente con gli Enti Pubblici (qui di seguito, i "Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione").

- 8.2 La Cedente e il Cessionario si impegnano, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla Data di Esecuzione, a fare tutto quanto ragionevolmente in loro potere per cooperare tra di loro e intraprendere le azioni ragionevolmente necessarie per rendere possibile il trasferimento al Cessionario dei Contratti ASL di Fornitura e di Manutenzione nei tempi più brevi possibili, a condizione che nessuna delle Parti sia tenuta a pagare alcun corrispettivo o rilasciare alcuna concessione.
- 8.3 Nel caso in cui (i) uno o più Enti Pubblici non acconsentano ai sensi degli articoli 116 e 51 del Codice dei Contratti Pubblici, per qualsiasi motivo, alla cessione dei Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione o (ii) nel caso di pendenza del termine di 60 giorni riconosciuto agli Enti Pubblici per fornire il proprio consenso a tale trasferimento ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti Pubblici, il Cessionario si impegna a vendere alla Cedente i Prodotti necessari per soddisfare, nei termini stabiliti dai relativi Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione, il fabbisogno degli Enti Pubblici in esecuzione dei relativi Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione durante il sopracitato periodo di 60 giorni e, in caso di mancato consenso al trasferimento da parte degli Enti Pubblici, fino alla naturale scadenza di tali contratti, comprese eventuali proroghe (se esistenti). In tali evenienze, i prezzi dei Prodotti applicati dal Cessionario alla Cedente dovranno essere quelli concordati con il relativo Ente Pubblico, come previsto nei relativi contratti esistenti. I pagamenti da parte della Cedente al Cessionario dovranno essere effettuati entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento da parte della Cedente dei relativi pagamenti effettuati dagli Enti Pubblici. La Cedente farà tutto quanto ragionevolmente in suo potere per ottenere i predetti pagamenti dovuti dagli Enti Pubblici. Le Parti riconoscono e accettano che non vi è alcun diritto di compensazione per quanto riguarda tali pagamenti e che la Cedente non può trattenere i fondi ricevuti dagli Enti Pubblici per conto del Cessionario, nel caso in cui sia pendente una controversia riguardante qualsiasi altra questione relativa al presente Contratto.
- 8.4 Il Cessionario si impegna a tenere indenne e manlevare la Cedente per qualsiasi danno, costo, onere aggiuntivo, spesa o responsabilità conseguenti

a mancate e/o ritardate forniture e/o consegne dei Prodotti dal Cessionario alla Cedente ai sensi del presente Articolo 8 e/o a vizi e/o difformità dei Prodotti e/o comunque qualsiasi evento imputabile a dolo e/o colpa del Cessionario, relativo ai Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione di cui sia stata data esecuzione alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione.

- 8.5 In relazione ai Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione ceduti al Cessionario, il Cessionario si impegna a sostituire, ove necessario, o a subentrare alla Cedente nei depositi cauzionali, nelle fideiussioni e nelle altre garanzie di qualsiasi natura che siano state prestate dalla Cedente a garanzia dell'esatto adempimento degli stessi contratti entro 18 (diciotto) mesi dalla Data di Esecuzione
- 8.6 A condizione che la Cedente adempia ai termini del presente Contratto, la mancanza del consenso da parte degli Enti Pubblici alla cessione dei Contratti ASL di Fornitura e Manutenzione o di qualsiasi offerta pendente o di gara, non sarà considerata una violazione del presente Contratto da parte della Cedente e non causerà alcuna riduzione del Prezzo Provvisorio e/o Finale di Acquisto.

#### **ARTICOLO 9 Data di Esecuzione**

- 9.1 La cessione del Ramo d'Azienda, ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, sarà efficace a partire dalle ore 00:01 (ora italiana) del giorno 30 giugno 2014 (qui di seguito, la "Data di Esecuzione").
- 9.2 A partire dalla Data di Esecuzione i ricavi e i costi relativi al Ramo d'Azienda trasferito saranno, rispettivamente, a beneficio del e sostenuti dal Cessionario. Alla Data di Esecuzione, il Cessionario otterrà il possesso legale del Ramo d'Azienda.

#### **ARTICOLO 10 Tasse**

- 10.1 La Cedente ha consegnato al Cessionario il certificato tributario sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (come stabilito all'Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 472/97, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001), di cui all'Allegato 16.
- 10.2 La Cedente terrà il Cessionario indenne e manlevato in relazione a tutte le responsabilità relative alle Tasse Trattenute nelle quali il Cessionario possa incorrere o che possa sostenere alla, o successivamente alla, Data di Esecuzione, per effetto della responsabilità solidale prevista dall'Articolo 14 del Decreto Legislativo n. 472/97.



- 10.3 L'imposta di registro e di bollo, inclusi i relativi interessi e sanzioni, riguardanti la cessione del Ramo d'Azienda e l'esecuzione del presente Contratto saranno a carico e saranno pagate esclusivamente dal Cessionario.
- 10.4 Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 10.5, le Parti concordano che la cessione del Ramo d'Azienda, sia da qualificare come una vendita di ramo d'azienda ai fini IVA, così che non debba essere trattata né come cessione di beni, né come prestazione di servizi e pertanto rimanga esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'Articolo 2 del D.P.R. n. 633/72.
- 10.5 Se in qualunque momento dopo la Data di Esecuzione, le Autorità Fiscali italiane dovessero accertare in via definitiva che, al contrario di quanto previsto all'Articolo 10.4, la cessione del Ramo d'Azienda non è esclusa dall'ambito di applicazione IVA e dovessero considerarla come cessione di beni e/o prestazione di servizi ai fini IVA, la Cedente emetterà al Cessionario una fattura valida ai fini IVA ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.P.R. 633/1972, e il Cessionario pagherà alla Cedente l'IVA dovuta sulla cessione di beni e/o sulla prestazione di servizi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte del Cessionario, a condizione che il Cedente adempia gli obblighi che consentono al Cessionario di detrarre l'IVA pagata.

#### **ARTICOLO 11 Spese**

- 11.1 Le spese notarili e le spese relative alla cessione del Ramo d'Azienda saranno esclusivamente a carico del Cessionario.
- 11.2 Ad eccezione (i) di quanto diversamente stabilito nel presente Contratto o (ii) di tutte le spese vive e corrispettivi (diversi dalle tasse) relativi al trasferimento dei Sistemi IT Trasferiti al Cessionario, i cui costi e i corrispettivi saranno sostenuti e pagati per metà dal Cessionario e per l'altra metà dalla Cedente, tutti i costi e le spese sostenute in relazione alla cessione del Ramo d'Azienda, come previsto dal presente Contratto, inclusi gli onorari dei legali e dei commercialisti, saranno sostenuti da ciascuna Parte per quanto di propria competenza.

#### **ARTICOLO 12 Legge applicabile e Giurisdizione - Varie**

- 12.1 Il presente Contratto sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi italiane, con esclusione delle eventuali norme di diritto internazionale privato che prevedano l'applicazione di disposizioni di legge diverse dalla legge italiana.

- 12.2 Tutte le azioni e i procedimenti nascenti da o relativi al presente Contratto saranno instaurate e decise esclusivamente da (i) la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York o (ii) qualora la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York non abbia (o non accetti) la giurisdizione in relazione a qualsiasi azione o procedimento, qualsiasi corte dello Stato di New York che si trovi nella Contea, Città e Stato di New York o (iii) in ogni caso, qualsiasi corte di successiva istanza. Le Parti con il presente atto (a) sottopongono alla giurisdizione esclusiva delle corti sopracitate qualsiasi azione derivante da o relativa al presente Contratto instaurata da qualsiasi parte e (b) irrevocabilmente rinunciano e accettano di non far valere qualsiasi eccezione, difesa o altro, in ciascuna delle predette azioni, per sostenere che tale azione non è soggetta personalmente alla giurisdizione di una delle corti sopracitate, che i beni immobili di propria titolarità non possono essere soggetti a pignoramento o procedura esecutiva, che l'azione è proposta in un foro incompetente, che il luogo dell'azione non è corretto o che il presente Contratto o la cessione non possono essere fatti valere innanzi o dalle sopracitate corti. Ciascuna delle Parti accetta sin d'ora che non inizierà o non sosterrà qualsiasi azione o procedimento di cui al presente Articolo 12.2 in una corte diversa da quelle sopracitate. Ciascuna Parte rinuncia al proprio diritto ad instaurare un processo con giuria su qualsiasi questione.
- 12.3 Il presente Contratto può essere modificato solo per iscritto, per mutuo consenso delle Parti.
- 12.4 Qualora qualsiasi previsione del presente Contratto, che non abbia carattere essenziale, sia o diventi invalida o inefficace, interamente o in parte, le Parti convengono di negoziare in buona fede per sostituire tali previsioni con altre previsioni valide ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, in relazione all'oggetto e allo scopo del presente Contratto. In ogni caso, qualora una singola previsione del Contratto dovesse risultare nulla o inefficace, l'intero Contratto non diverrà nullo o inefficace.

#### **ARTICOLO 13 Disposizioni Finali**

- 13.1 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti di uno o più diritti o facoltà previsti dal presente Contratto non comporta la rinuncia al loro esercizio in futuro.
- 13.2 Il presente Contratto si compone di n. 13 articoli e n. 17 Allegati, da intendersi ai fini del presente Contratto tutti essenziali.
- 13.3 Tutte le comunicazioni, richieste, indicazioni o altre comunicazioni da fornirsi ai sensi del presente Contratto da una delle Parti all'altra dovranno



essere effettuate per iscritto e consegnate a mano o inviate per raccomandata a.r. o posta certificata o corriere o telefax come segue:

- se diretta alla Cedente:  
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.  
Via del Mare 56  
00040 Pratica di Mare (Roma)  
Fax: 06/91194205

Alla cortese attenzione di: Avv. Laura Falcioni

Una copia anche a:  
Cravath, Swaine & Moore LLP  
Worldwide Plaza  
825 Eight Avenue  
New York, New York 10019  
Fax: +1 (212) 474-3700

Alla cortese attenzione di: Robert I. Townsend and Damien R. Zoubek

- se diretta al Cessionario:  
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.  
Via Chiese 74  
20126 Milano  
Fax: (+39) 02 64742275

Alla cortese attenzione di: Renato Bonaita

Una copia anche a:  
Latham & Watkins LLP  
555 Eleventh Street, NW  
Suite 1000  
Washington, DC 20004-1304  
Fax: + 1 (202) 637-2201

Alla cortese attenzione di: Daniel T. Lemmon and David I. Brown

o ad altro soggetto o indirizzo che ciascuna Parte designerà mediante comunicazione con le modalità previste nel presente Articolo 13.3, fermo restando che le Parti eleggono il loro domicilio agli indirizzi sopra indicati anche ai fini di un eventuale procedimento giudiziario. Qualora venga consegnata personalmente, tale comunicazione si considera consegnata al momento del ricevimento effettivo; qualora venga inviata via fax, tale comunicazione si considera consegnata il giorno della trasmissione risultante dalla ricevuta di avvenuto invio rilasciata automaticamente

dall'apparecchio trasmittente, o se la trasmissione non è effettuata in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno Lavorativo dopo tale trasmissione; qualora venga inviata per corriere espresso, tale comunicazione si considera consegnata al momento del ricevimento della comunicazione; e qualora venga inviata per posta raccomandata o certificata, tale comunicazione si considera consegnata dalla data di consegna indicata sulla ricevuta rilasciata dal relativo servizio postale o, se il destinatario è assente o si rifiuta di accettare la consegna, a partire dalla data di tale assenza o rifiuto.

13.4 Il presente Contratto è sottoscritto dalle Parti solo in Italiano. Una traduzione in lingua Inglese del presente Contratto è allegata allo stesso (*sub Allegato 17*), restando inteso che tale versione in lingua Inglese costituirà una mera traduzione di cortesia della versione in lingua Italiana e che solo la versione in lingua Italiana è vincolante tra le Parti ed efficace ai sensi delle leggi Italiane e prevarrà sulla versione in lingua Inglese in caso di qualsiasi conflitto o discrepanza tra le due versioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 30 giugno 2014

**JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.**

F.to SARA BIGLIERI  
Avv. Sara Biglieri  
(Procuratore Speciale)

**ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.r.l.**

F.to UMBERTO CALLEGARI  
Dott. Umberto Callegari  
(Procuratore Speciale)

REPERTORIO N. 16082

RACCOLTA N. 8446

**AUTENTICAZIONE DI FIRME**

Certifico io sottoscritto dott. Fabio Gaspare Pantè, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che i signori:

SARA BIGLIERI, nata a Pavia l'11 settembre 1967, domiciliata in Milano, Via Monte Napoleone n. 18, quale procuratrice speciale della **JOHNSON &**



**JOHNSON MEDICAL S.P.A.**, con sede legale in Pratica di Mare (Roma), Via del Mare n. 56,

- **UMBERTO CALLEGARI**, nato a Milano il 10 Luglio 1967, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Cavour n. 2, quale procuratore speciale della **ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS ITALY S.R.L.**, con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 2, della cui identità personale; qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno firmato, alle ore quindici e minuti trenta, in mia presenza, in fine ed a margine alla scrittura che precede nonchè sugli allegati "3.A", "3.B", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13 parte A", "13 parte B", "14", "15", "16" e "17".

L'atto è stato da me letto alle parti, omessa la lettura degli allegati "1", "2", "3.A", "3.B", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10", "11", "12", "13 parte A", "13 parte B", "14", "15", "16" e "17", per espressa dispensa avutane dalle parti stesse.

Certifico inoltre che il signor Luca Pocobelli nato a Roma il 15 settembre 1974, residente in Roma Via Ruggero Bacone n. 6, della cui identità personale io notaio sono certo, ha reso e sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di conformità che trovasi in calce all'allegato 17, chiedendomi di asseverarla con giuramento e, da me ammonito ai sensi di legge, ha prestato giuramento nella formula di rito: "Giuro di aver adempiuto fedelmente le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".

Milano, Via Victor Hugo n. 1,

trenta giugno duemilaquattordici.  
F.to **FABIO GASPARE PANTE'**

\*\*\*\*\*